

## Lavoratori delle piattaforme, dopo quasi tre anni la direttiva è realtà

Per i lavoratori delle piattaforme digitali la presunzione di rapporto subordinato nel caso di elementi di direzione e controllo. Lotta serrata, quindi, al lavoro autonomo fittizio. L'onere della prova spetterà alla piattaforma. In generale, non potrà mai essere la decisione presa da un algoritmo a scaturire un licenziamento. È quanto prevede la nuova direttiva sulla gig economy, che ieri ha compiuto un passo decisivo per l'ok finale. Il Consiglio Ue ha infatti approvato l'accordo provvisorio con il Parlamento europeo sul testo, su cui era stato raggiunta l'intesa lo scorso 8 feb-

braio (la proposta è stata pubblicata il 9 dicembre 2021). Il testo ora sarà tradotto in tutte le lingue e formalmente adottato da entrambe le istituzioni. A quel punto, gli stati membri avranno due anni per recepire la direttiva. «Il testo approvato ci lascia libertà, a livello nazionale, di declinare i principi della direttiva al nostro sistema», le parole del ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, a margine del Consiglio Ue. «Si mantengono le tutele per i lavoratori indipendentemente dal loro status, senza però penalizzare le imprese. Un buon punto di equilibrio e una

soluzione europea condivisa in risposta alle sfide del mondo in evoluzione».

La normativa mira a tutelare un universo di 28 milioni di soggetti, che potrebbe velocemente arrivare a quota 40 milioni, come fanno sapere dalle istituzioni europee. In generale, il testo fornisce nuove tutele a favore dei lavoratori delle piattaforme digitali. Uno dei punti cardine è proprio la lotta al lavoro autonomo fittizio; nel caso siano presenti elementi di direzione e controllo da parte del datore di lavoro, si presumerà la presenza di un rapporto di natura subordina-

ta. La stretta, tuttavia, è meno rigida rispetto a quella prevista dal testo originario (del dicembre 2021), visto che si demanda comunque la presunzione di subordinazione alla legislazione nazionale o alla contrattazione vigente nel paese coinvolto nella controversia. In ogni caso «stabilendo una presunzione effettiva, gli stati membri faciliteranno la lotta al lavoro autonomo fittizio», fanno sapere ancora dalle istituzioni europee. L'onere della prova, come accennato, spetterà alla piattaforma.

Michele Damiani

© Riproduzione riservata

L'Inps annuncia il lancio del nuovo servizio online. Le domande fino al 31 dicembre

# Al via il contributo asili nido

## Rimborsi fino a 3.600 euro se il figlio è nato quest'anno

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera alle richieste del contributo c.d. asili nido a sostegno delle famiglie per l'anno 2024, più pesante se ci sono nuovi nati di quest'anno. In tal caso, infatti, il contributo può arrivare a 3.600 euro, anziché 3.000 euro, in base a quanto previsto dalla manovra 2024, sia a rimborso delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati, sia per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Lo spiega, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 1024 dell'11 marzo 2024, comunicando il rilascio del servizio online. Le domande si presentano fino al 31 dicembre. Per l'invio dei giustificativi di spesa c'è tempo fino al 31 luglio 2025.

**Rimborso delle rette.** La domanda va presentata dal genitore che sostiene l'onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre del corrente anno, per le quali s'intende ot-

tenere il contributo. Lo stesso verrà erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rette, con esclusione dei pagamenti relativi ai servizi integrativi quali, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc. Il contributo erogato non può mai eccedere la spesa sostenuta. Le ricevute di pagamento che non sono presentate insieme alla domanda vanno inviate entro il 31 luglio 2025.

**Domanda per il contributo.** La domanda va presentata dal genitore o dall'affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è fatta la richiesta e va accompagnata da un'attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica. Attenzione; chi ha richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del bonus asilo nido non può fare anche la domanda per il supporto domiciliare.

**Isee e importo del bonus.** L'importo del contributo è pari alle spese sostenute en-

tro i seguenti limiti massimi dipendenti dall'indicatore della situazione economica equivalente, Isee:

- 3.000 euro con Isee minorenni fino a 25.000,99 euro;

- 2.500 euro con Isee minorenni fino a 25.001 fino a 40.000 euro;

- 1.500 euro con Isee minorenni oltre 40.000 euro ovvero nelle ipotesi di assenza di Isee o di Isee con omissioni e/o difformità o discordante.

**Nuovi nati nel 2024.** La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (manovra 2024) ha elevato il contributo a favore solo dei nuclei familiari con queste caratteristiche: nuovi nati dal 1° gennaio 2024, presenza di un figlio almeno d'età inferiore ai 10 anni, Isee minorenni fino a 40.000 euro. In tal caso, dunque, il contributo massimo (sia per rette sia per l'utilizzo di forme di supporto a casa) è pari a:

- 3.600 euro con Isee minorenni fino a 40.000 euro;

- 1.500 euro con Isee minorenni oltre 40.000 euro ovvero nelle ipotesi di assenza di Isee o di Isee con omissioni e/o difformità o discordante.

© Riproduzione riservata

## Il caregiver familiare come operatore sociosanitario

Qualifica di Oss al caregiver familiare. Le regioni, infatti, potranno riconoscere la formazione e l'attività svolta dal caregiver nell'accesso ai corsi compensativi ai fini del conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (Oss). A prevederlo è l'art. 39 dello schema di dlgs con le nuove misure a favore delle persone anziane, in attuazione della legge n. 33 del 23 marzo 2023, approvato ieri in via definitiva dal Cdm dopo il parere delle commissioni parlamentari.

Le nuove norme seguono tre vie: promozione dell'invecchiamento attivo; semplificazione dei criteri di valutazione multidimensionale dell'anziano non autosufficiente; misure assistenziali, tra cui l'introduzione della «prestazione universale», sperimentale nel biennio 2025/2024, e di misure a favore (sociale e lavorativo) dei caregiver familiari.

Le nuove misure relative alla non autosufficienza, tra cui la nuova prestazione universale, sono contenute nel Titolo II dello schema di dlgs, con beneficiari esclusivamente le persone di 70 anni compiuti (art. 40). Il parere della Camera ha chiesto di eliminare questa delimitazione e, nel testo finale del provvedimento, resta inalterato il campo di applicazione, ma un nuovo comma aggiunto all'art. 40 prevede che le persone tra 65 e 69 anni possono ottenere una valutazione finalizzata all'accertamento della condizione di non autosufficienza e alla definizione del progetto assistenziale integrato (Pad).

L'art. 39 disciplina diverse novità per i caregiver familiari, dei quali viene riconosciuto il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine. In via di principio, stabilisce che il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta con il sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato. Viene affidato a regioni e province autonome il compito di valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dal caregiver nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorire il reinserimento lavorativo. Tra l'altro, può essergli riconosciuta la formazione e l'attività svolta ai fini dell'accesso ai corsi finalizzati a conseguire la qualifica di Oss.

Daniele Cirioli

## LA VIOLENZA SUI PROFESSIONISTI SANITARI NON SI FERMA

L'81% dei medici ha subito un'aggressione fisica o verbale, ma il 69% di essi ha deciso di non denunciare. È quanto emerge dall'indagine realizzata dal sindacato dei dirigenti medici Anaaao Assomed, presentata in occasione della giornata nazionale contro la violenza degli operatori sanitari, in programma per oggi. «Siamo ormai in un vero e proprio stato di emergenza e l'escalation non sembra fermarsi», si legge nella nota del sindacato. Un'emergenza riassunta in maniera implacabile dalle risposte al sondaggio: l'81% dei responders riferisce di essere stato vittima di aggressioni fisiche o verbali. Di questi, il 23% riferisce aggressioni fisiche, il 77% verbali, con il 75% che dichiara di aver assistito personalmente ad aggressioni ai colleghi. Le violenze sono compiute dal paziente solo nella

metà dei casi (51,3%) mentre i parenti sono responsabili del 42,3% degli eventi, soprattutto in pronto soccorso. Come detto, il 69% dei sanitari non denuncia l'aggressore. Quasi tutte le aggressioni denunciate hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che sono state attivate nel 26% dei casi. «Quindi, solo nei casi più gravi, che poi evolvono in un esposto all'autorità giudiziaria», si legge ancora nell'indagine Anaaao. Il 73% dei sanitari gestisce da solo o con l'aiuto di colleghi le violenze verbali o fisiche.

Solo il 10% ha risposto alla domanda in cui si chiedeva di precisare i giorni di prognosi o ne ha riportato un numero. Di questo 10%, un terzo ha riportato 10 giorni di prognosi.

© Riproduzione riservata



Il testo del decreto su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata